



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2010/2011*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 59**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 16 dicembre 2010 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO ARICO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Aricò** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Itala senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO ARICO'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO AZZIMATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Azzimati** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ACS Palermitana Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALBERTO AZZIMATI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERO BRAGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **PIERO BRAGLIA** della sanzione dell'ammenda di **1.000€.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CAMPISI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Campisi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Junior Ramacca senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE CAMPISI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011.**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE CASTIGLIONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Castiglione** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società Pol. Bonagia S. Andrea senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE CASTIGLIONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011.**

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO CRAPISI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Crapisi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società Pol. Corleone senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GAETANO CRAPISI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **09/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO CUCCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **VITO CUCCO** della sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO CAMILLO DE NARDIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Nardis** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Società AS Treglio nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 06/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano confermati dallo stesso deferito in sede di dichiarazioni rese alla Procura federale

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARIO CAMILLO DE NARDIS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CURRO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Currò** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Città di Sant'Agata senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al **21/02/2011**.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE CURRO'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO DE CILLIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Cillis** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della società AS Colle M.P. 98 nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/11/2010.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano sufficientemente comprovati dalle dichiarazioni rese dal Presidente della Società Colle M. P. 98 Giovanni D'Alessio alla Procura Federale e sostanzialmente ammessi dal deferito nella memoria del 30/11/2010

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALESSANDRO DE CILLIS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFONSO DELL'ELCE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Dell'Elce** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della società ASD Daniele Cercola nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.

- assunta la memoria difensiva del deferito dello 06/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano sufficientemente comprovati sia dalle verifiche effettuate dalla Procura che dalle dichiarazioni rese alla stessa

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALFONSO DELL'ELCE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **07/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ELIO DE PAULIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Paulis** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società Polisportiva D.D. Frondarola senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ELIO DE PAULIS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE DI GREGORIO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **PASQUALE DI GREGORIO** della sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE DI STEFANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Stefano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Sport Innovation senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino allo 07/03/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE DI STEFANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **07/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO FARACI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Faraci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Floridia senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SEBASTIANO FARACI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **GUERINO FERDANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ferdani** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per parte della stagione 2009/2010, attività di tecnico per la società ASD Insubria senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 03/12/2010

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GUERINO FERDANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE FIUMARA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Fiumara** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società Pol. Riviera dello Stretto senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/11/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PASQUALE FIUMARA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALDO FRACASSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Fracassi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Venere Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 18/04/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 03/12/2010.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato l'addebito del mancato tesseramento nella ASD Venere Calcio per la stagione sportiva 2009/2010, aggravato dal fatto della mancata corresponsione di 4 annualità per l'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALDO FRACASSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO FURLAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **ANTONIO FURLAN** della sanzione della squalifica fino al **28/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA GALASSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **ANDREA GALASSI** della sanzione della squalifica fino al **14/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **FLORIANO GUELFI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **FLORIANO GUELFI** della sanzione della squalifica fino al **31/01/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO INGOGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ingoglia** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Nuova Partanna Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 09/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCO INGOGLIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE LICITRA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Licitra** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società Real Vittoria Colonna senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE LICITRA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO LIGOTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ligotti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Stig Castellamare senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO LIGOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MAMONE** –Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Mamone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Boys Cinisi senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO MAMONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MANZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Manzo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ACD Alcara senza formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 18/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati, con l'aggravante della precedente squalifica inflitta nel 2008, avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO MANZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE MARANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Marano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'ultimo comma dell'art. 31 del C.U. nr. 1 del 3/7/2009 della Divisione Calcio Femminile per non aver depositato l'accordo economico per la stagione sportiva 2009/2010 sottoscritto con la società Vesuvus Trecase e per essersi seduto in panchina in qualità di allenatore della medesima società senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati ed aggravati della circostanza del mancato deposito dell'accordo collettivo

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MICHELE MARANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **CRESCENZIO VALENTINO MARINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Marini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della ASD Virtus nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano confessati dal deferito in sede di dichiarazione resa alla procura

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CRESCENZIO VALENTINO MARINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MATITA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Matita** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Termitana 1952 senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e di particolare e aggravata dal fatto che il deferito non ha mai perfezionato il tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE MATITA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIANO MELOSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **MELOSI** della sanzione della squalifica fino al **28/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI MILAZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Milazzo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Campobello di Licata senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI MILAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **BRUNO MOROSSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Morossi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società A.S. Don Bosco senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 07/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **BRUNO MOROSSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE MOSCHETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Moschetto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società APD Atletico Pedara senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 04/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GABRIELE MOSCHETTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE NASTRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Nastri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, e art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, durante la stagione sportiva 2009/2010, della società ASCD Ebolitana 1925 dopo essersi dimesso dalla società ASD Calcio Pomigliano per la quale era tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano ammessi dal deferito nonché comprovati documentalmente

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE NASTRI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **WALTER ALFREDO NOVELLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **WALTER ALFREDO NOVELLINO** della sanzione dell'ammenda di **500€**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROMANO PALAZZINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Palazzini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della società ASD Fortitudo Nepi calcio nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 07/12/2010.

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano ammessi dal deferito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROMANO PALAZZINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO PETROLITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Petrolito** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società CSD Enzo Grasso senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 6/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CARMELO PETROLITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO PETTINARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pettinaro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della GS Paterno Tofo nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati non risultano sufficientemente comprovati dalla Procura federale, in particolare per quanto concerne la mancanza delle dovereose e plurime verifiche nel corso della disputa di gare ufficiali;
- nell'unica verifica in tal senso il deferito risultava assente, di talché, non può essere raggiunta per questa via la piena prova dell'addebito;
- al contrario le testimonianze acquisite agli atti del procedimento appaiono convergenti nel senso di negare la sussistenza di quanto contestato

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **DOMENICO PETTINARO** dall'addebito contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **FULVIO RONDINI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **RONDINI** della sanzione della squalifica fino al **21/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE SANGILLES** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Sangilles** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società APDE Che Guevara senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/03/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 07/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE SANGILLES** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO VENERUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Venerucci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF ad integrazione del C.U. n. 1/08 della LND, parte III, art. 14 per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2008/2009, un accordo economico per la conduzione tecnica della società Valleverde Riccione FC SRL di importo superiore a quello massimo previsto dall'accordo LND – AIAC;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- l'addebito risulta comprovato dagli atti del giudizio svoltosi davanti al Collegio arbitrale

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CLAUDIO VENERUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO SCAFA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Scafa** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società Polisportiva Viribus Unitis senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/11/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO SCAFA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ACHILLE TOMMOLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tommolini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società A.C. Villa Rosa senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ACHILLE TOMMOLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMINE TURCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Turco** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, non in costanza di tesseramento con la società ASD Battipagliese, attività di tecnico in dieci gare di campionato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 01/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CARMINE TURCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **19/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIANO VINCENZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GIULIANO VINCENZI** della sanzione della squalifica fino al **14/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE ZANUTTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Zanutta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, , in relazione a quanto stabilito al punto 14) del C.U. LND nr. 1 SS2009/2010 del 3/7/2009 per non aver depositato l'accordo economico per la stagione sportiva 2009/2010 sottoscritto con la società ASD Manzanese nella qualità di Responsabile della Prima Squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.

Ritenuto che:

- non risulta agli atti il deposito dell'accordo economico più volte sollecitato dal segretario del Comitato interregionale

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MICHELE ZANUTTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/02/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **IVAN ZAULI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **IVAN ZAULI** della sanzione della squalifica fino al **14/02/2011**.

Firenze, 17 dicembre 2010

**IL SEGRETARIO**  
Paolo Piani

**IL PRESIDENTE**  
Roberto Baggio